

TESTO INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO

Il testo dell' Articolo 11 verrebbe così modificato:

Articolo 11: "Requisiti di ammissione al mercato "

<i>Testo in vigore</i> (omissis)	<i>Testo proposto</i> (omissis)
<p>11.2 Non possono partecipare al mercato:</p> <p>a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 quater, quinquies e sexies del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640 ter del codice penale, ovvero per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale, nonché per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ;</p> <p>b) coloro che siano stati esclusi dal mercato, salvo il caso di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 20.</p> <p>(omissis)</p>	<p>11.2 Non possono partecipare al mercato:</p> <p>a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 quater, quinquies e sexies del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640 ter del codice penale, ovvero per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale, nonché per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ;</p> <p>b) coloro che siano stati esclusi dal mercato <i>nel corso dei sessanta mesi precedenti la presentazione della nuova domanda di ammissione, fermo restando quanto previsto alla successiva lettera c) e</i> salvo</p>

	<p>il caso di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 20;</p> <p>e) <i>coloro che siano stati esclusi dal mercato nei confronti dei quali, alla data di presentazione della nuova domanda di ammissione, il GME vanta ancora un credito insoluto sul medesimo mercato.</i></p> <p>(omissis)</p>
--	--

Il testo dell'Articolo 18 verrebbe così modificato:

Articolo 18: "Verifiche"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>(omissis)</p> <p>18.2 Il GME si riserva la facoltà di verificare, con cadenza almeno biennale, il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato. A tal fine, può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.</p> <p>(omissis)</p>	<p>(omissis)</p> <p>18.2 Il GME si riserva la facoltà di verificare, con cadenza almeno biennale, il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato. A tal fine, può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.</p> <p>(omissis)</p>

Il testo dell'Articolo 20 verrebbe così modificato:

Articolo 20: "Esclusione su richiesta dal mercato"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>20.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.</p> <p>20.2 L'esclusione su richiesta dal mercato</p>	<p>20.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.</p> <p>20.2 L'esclusione su richiesta dal mercato</p>

<p>decorre dalla data successiva tra le seguenti:</p> <p>a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 20.1;</p> <p>b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 20.1.</p> <p>20.3 Qualora alla data individuata ai sensi del precedente comma 20.2, l'operatore presenti sul MTE posizioni contrattuali aperte, la data di esclusione decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operatore avrà effettuato la chiusura delle suddette posizioni.</p> <p>20.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato.</p>	<p>decorre dalla data successiva tra le seguenti:</p> <p>a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 20.1;</p> <p>b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 20.1.</p> <p>20.3 Qualora alla data individuata ai sensi del precedente comma 20.2, l'operatore presenti sul MTE posizioni contrattuali aperte, la data di esclusione decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operatore avrà effettuato la chiusura delle suddette posizioni.</p> <p>20.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato.</p> <p>20.5 Durante il periodo di sospensione dal mercato, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.</p>
---	---

Il testo dell'Articolo 80 verrebbe così modificato:

Articolo 80: "Ammontare delle garanzie"

<i>Testo in vigore</i> (omissis)	<i>Testo proposto</i> (omissis)
80.6 Per la verifica della nuova fideiussione si applica quanto previsto al precedente Articolo 79.	80.6 Per la verifica della nuova fideiussione nonché della lettera di aggiornamento si applica quanto previsto al

<i>(omissis)</i>	precedente Articolo 79. <i>(omissis)</i>
------------------	---

Il testo dell'Articolo 112 verrebbe così modificato:

Articolo 112: "Misure Disciplinari"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>112.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 111, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 113, le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) richiamo scritto in forma privata;</p> <p>b) richiamo scritto in forma pubblica;</p> <p>c) pena pecuniaria;</p> <p>d) sospensione dell'operatore dal mercato;</p> <p>e) esclusione dell'operatore dal mercato.</p>	<p>112.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 111, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 113, le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) richiamo scritto in forma privata;</p> <p>b) richiamo scritto in forma pubblica;</p> <p>e) b) pena pecuniaria;</p> <p>d) c) sospensione dell'operatore dal mercato;</p> <p>e) d) esclusione dell'operatore dal mercato</p> <p><i>112.1 bis Qualora sia adottata la misura disciplinare della pena pecuniaria e la stessa non sia stata pagata dall'operatore entro i sei mesi successivi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dal mercato fino all'avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.</i></p>

<p>112.2 Nel caso in cui siano adottate le misure disciplinari della sospensione o dell'esclusione dal mercato, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.</p>	<p>112.2 Nel caso in cui siano adottate le misure disciplinari della sospensione o dell'esclusione dal mercato, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.</p>
<p>112.3 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:</p> <p>a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;</p> <p>b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.</p>	<p>112.3 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:</p> <p>a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;</p> <p>b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.</p>
<p>112.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti.</p>	<p>112.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, <i>ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione</i>, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. <i>In caso di differimento dell'audizione, questa non potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.</i></p>

<p>112.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 112.3.</p>	<p>112.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni <i>dall'audizione o, nel caso in cui quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria dal GME, entro trenta giorni</i> dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 112.3.</p>
<p>112.6 Nel caso in cui le violazioni siano tali da compromettere gravemente il corretto funzionamento del mercato, il GME in via cautelativa sospende l'operatore dal mercato durante l'espletamento del procedimento disciplinare.</p>	<p>112.6 Nel caso in cui <i>Qualora le presunte ipotesi di violazioni</i> siano tali da compromettere <i>gravemente porre in imminente pericolo</i> il corretto funzionamento del mercato, il GME in via cautelativa <i>può</i> sospendere l'operatore dal mercato durante l'espletamento del procedimento disciplinare.</p>
<p>112.7 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è notificata all'operatore interessato e, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico.</p>	<p>112.7 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è <i>notificata comunicata</i> all'operatore interessato. <i>L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata</i>, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico.</p>

Il testo dell'Articolo 113 verrebbe così modificato:

Articolo 113: "Gradualità delle misure disciplinare"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>113.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) richiamo scritto in forma privata;</p>	<p>113.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) richiamo scritto in forma privata;</p>

<p>b) richiamo scritto in forma pubblica;</p> <p>c) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un mese.</p> <p>113.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 113.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) richiamo scritto in forma pubblica;</p> <p>b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.</p> <p>113.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi.</p> <p>b) esclusione dal mercato.</p> <p>113.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 113.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p>	<p>b) richiamo scritto in forma pubblica;</p> <p>e) b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un mese</p> <p>113.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 113.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) richiamo scritto in forma pubblica;</p> <p>b) sospensione l'operatore dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.</p> <p>113.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi.</p> <p>b) esclusione dal mercato.</p> <p>113.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 113.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p>
--	--

<p>a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni;</p>	<p>a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni;</p>
<p>b) esclusione dal mercato.</p>	<p>b) esclusione dal mercato.</p>
<p>113.5 In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dal mercato di cui ai precedenti commi 113.1, lettera c), 113.2, lettera b), 113.3, lettera a) e 113.4, lettera a), il GME può applicare una pena pecuniaria non inferiore ad euro cinquantamila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00, determinata sulla base dell'entità e della gravità del danno conseguente alla violazione.</p>	<p>113.5 In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dal mercato di cui ai precedenti commi 113.1, lettera e) b), 113.2, lettera b), 113.3, lettera a) e 113.4, lettera a), il GME può applicare una pena pecuniaria non inferiore ad euro cinquantamila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00, determinata sulla base dell'entità e della gravità del danno conseguente alla violazione. <i>Qualora l'operatore non abbia effettuato il pagamento della pena pecuniaria entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dal mercato fino alla data di avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.</i></p>

Il testo dell'Articolo 114 verrebbe così modificato:

Articolo 114: "Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>114.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 90 e Articolo 113, il GME sospende l'operatore dal mercato, ovvero applica nei confronti di quest'ultimo</p>	<p>114.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 90 e Articolo 113, il GME sospende l'operatore dal mercato, ovvero applica nei confronti di quest'ultimo</p>

<p>la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 113, comma 113.5, nei seguenti casi:</p> <p>a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione;</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>	<p>la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 113, comma 113.5, nei seguenti casi:</p> <p>a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1, <i>ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 19, comma 19.1 non consentano al GME di reperire l'operatore, ovvero quest'ultimo non fornisca le informazioni o la documentazione richiesta ai sensi del precedente Articolo 18, comma 18.2.</i> La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, <i>della tale comunicazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1 o delle informazioni o documentazione di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2, ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 19, comma 19.1;</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>
---	---

Il testo dell'Articolo 115 verrebbe così modificato:

Articolo 115: "Pubblicità delle misure disciplinari"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>115.1 Dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, lettere b), c), d) ed e), viene data pubblicità, mediante pubblicazione sul sito internet del GME, decorsi dieci giorni dalla notifica della misura disciplinare all'operatore</p>	<p>115.1 <i>Il GME dà notizia in forma anonima</i> Dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, lettere b), c), e d) ed e), viene data pubblicando <i>ità, mediante pubblicazione le stesse, ad eccezione delle parti confidenziali,</i></p>

<p>interessato, salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio arbitrale, successivamente alla notifica della decisione.</p>	<p>sul <i>proprio</i> sito internet del GME, decorsi <i>almeno dieci trenta</i> giorni dalla notifica <i>comunicazione</i> della misura disciplinare all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio arbitrale, successivamente alla notifica della decisione <i>solo qualora confermata dal Collegio arbitrale.</i></p>
---	--

Il testo dell'Articolo 116 verrebbe così modificato:

Articolo 116: "Impugnazione del diniego di ammissione al mercato e delle misure disciplinari"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>116.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 132, avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento ovvero della misura disciplinare.</p>	<p>116.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 132, avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica <i>comunicazione</i> del relativo provvedimento <i>di diniego</i> ovvero della misura disciplinare.</p>

Il testo dell'Articolo 122 verrebbe così modificato:

Articolo 122: "Verifica delle contestazioni"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>122.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 118 e Articolo 119,</p>	<p>122.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 118 e Articolo 119,</p>

relativa ad un'offerta non risultata valida o congrua, ovvero non accettata sul MGP o sul MI, sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al prodotto, se positivo, tra la quantità specificata nell'offerta e:

a) la differenza tra l'onere di sbilanciamento in aumento, come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, e il prezzo determinatosi sul mercato cui l'offerta si riferisce, qualora la contestazione riguardi un'offerta

di acquisto;

b) la differenza tra il prezzo determinatosi sul mercato cui l'offerta si riferisce e l'onere di sbilanciamento in diminuzione, come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, qualora la contestazione riguardi un'offerta di vendita.

relativa ad un'offerta non risultata valida o congrua, ovvero non accettata sul MGP o sul MI, sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al prodotto, se positivo, tra la quantità specificata nell'offerta e:

a) la differenza tra l'onere di sbilanciamento in aumento, come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, e il prezzo determinatosi sul mercato cui l'offerta si riferisce, qualora la contestazione riguardi un'offerta

di acquisto;

b) la differenza tra il prezzo determinatosi sul mercato cui l'offerta si riferisce e l'onere di sbilanciamento in diminuzione, come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, qualora la contestazione riguardi un'offerta di vendita.

e comunque per un importo massimo di euro centomila/00.

<p>122.3 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 118 e Articolo 119, relativa ad un'offerta non risultata congrua o non accettata sul MSD sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata determinata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo commisurato al danno effettivamente subito dall'operatore, purché dallo stesso adeguatamente documentato, e comunque non superiore al cinque per cento delle maggiori partite economiche di mercato elettrico che sarebbero derivate dall'offerta in assenza di tale errore od omissione.</p>	<p>122.3 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 118 e Articolo 119, relativa ad un'offerta non risultata congrua o non accettata sul MSD sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata determinata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo commisurato al danno effettivamente subito dall'operatore, purché dallo stesso adeguatamente documentato, e comunque non superiore al cinque per cento delle maggiori partite economiche di mercato elettrico che sarebbero derivate dall'offerta in assenza di tale errore od omissione. <i>per un importo massimo di euro centomila/00.</i></p>
--	--

Il testo dell'Articolo 130 verrebbe così modificato:

Articolo 130: "Verifica delle contestazioni"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>130. Il GME, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della contestazione, comunica all'operatore l'esito della verifica. Qualora la contestazione venga accolta, il GME riconosce all'operatore unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al maggior costo o al minor ricavo</p>	<p>130. Il GME, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della contestazione, comunica all'operatore l'esito della verifica. Qualora la contestazione venga accolta, il GME riconosce all'operatore unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al maggior costo o al minor ricavo</p>

<p>derivante all'operatore dall'esito del MCV oggetto della contestazione. Tale indennizzo non può comunque essere superiore, per ciascun certificato verde oggetto della proposta di negoziazione a cui si riferisce la contestazione:</p> <p>a) nel caso di proposte di acquisto con indicazione del prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo delle transazioni eseguite nella sessione e il prezzo indicato nella proposta;</p> <p>b) nel caso di proposte di vendita con indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo indicato nella proposta ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione;</p> <p>c) nel caso di proposte senza indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione.</p>	<p>derivante all'operatore dall'esito del MCV oggetto della contestazione. Tale indennizzo non può comunque essere superiore, per ciascun certificato verde oggetto della proposta di negoziazione a cui si riferisce la contestazione:</p> <p>a) nel caso di proposte di acquisto con indicazione del prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo delle transazioni eseguite nella sessione e il prezzo indicato nella proposta;</p> <p>b) nel caso di proposte di vendita con indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo indicato nella proposta ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione;</p> <p>c) nel caso di proposte senza indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione;</p> <p><i>e comunque per un importo massimo di euro diecimila/00.</i></p>
--	--

Il testo dell'articolo 131, verrebbe così modificato:

Articolo 131: "Collegio arbitrale"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<i>(omissis)</i>	<i>(omissis)</i>

131.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

131.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

131.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.

131.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

131.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

131.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.

131.5 Qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 122, Articolo 128 e Articolo 130, lo stesso può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. In tali casi, nonché avverso l'esito della verifica delle garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 79, comma 79.9, ovvero avverso l'esito della verifica della lettera di aggiornamento di cui al precedente Articolo 80, comma 80.6, il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche, oggetto di contestazione.

Il testo dell'articolo 132 verrebbe così modificato:

Articolo 132: "Risoluzione delle controversie"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
132.1 Oltre che nei casi di cui al precedente Articolo 89, comma 89.4 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale:	132.1 Oltre che nei casi di cui al precedente Articolo 89, comma 89.4 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale:
a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1 e 7.2;	a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1 e 7.2;
b) degli importi di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, lettera c);	b) degli importi di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, lettera e) b);
c) dell'importo di cui al precedente Articolo 113, comma 113.5.	c) dell'importo di cui al precedente Articolo 113, comma 113.5.
<i>(omissis)</i>	<i>(omissis)</i>